



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 maggio 2021
(OR. en)

8441/21
ADD 1

LIMITE

ACP 31
WTO 120
RELEX 382
COAFR 113
FDI 7

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. Comm.: | 7292/21 - COM(2021) 138 final |
| Oggetto: | Direttive di negoziato per la negoziazione di un accordo sull'agevolazione degli investimenti con la Repubblica d'Angola |

**Direttive di negoziato per la negoziazione di un accordo
sull'agevolazione degli investimenti con la Repubblica d'Angola**

I. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'obiettivo di un accordo sull'agevolazione degli investimenti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola (di seguito "accordo") dovrebbe essere quello di creare un clima degli investimenti attraente, trasparente e prevedibile al fine di facilitare, rafforzare e stimolare gli investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi.
2. L'obiettivo generale dell'accordo dovrebbe essere quello di migliorare il clima degli investimenti e facilitare la mobilitazione e il mantenimento degli investimenti, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, mediante norme, misure e procedure moderne e semplificate basate sui principi di non discriminazione, apertura, trasparenza e stabilità.
3. L'accordo dovrebbe essere ambizioso e di vasta portata e tenere conto dell'iniziativa dell'OMC sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo e delle specifiche sfide in materia di sviluppo cui deve far fronte l'Angola. In linea di principio, esso dovrebbe applicarsi a tutti i settori economici e abbracciare l'intero ciclo di vita degli investimenti, comprese le attività che si svolgono prima, durante e dopo lo stabilimento.
4. L'accordo dovrebbe mirare a garantire le giuste condizioni affinché gli investimenti internazionali favoriscano lo sviluppo sostenibile, preservando nel contempo la capacità dei paesi ospitanti di regolamentare l'attività degli investitori nei rispettivi territori.
5. L'accordo dovrebbe concentrarsi sugli investimenti esteri diretti (IED), escludendo gli investimenti diversi dagli IED, come per esempio i movimenti di capitali a breve termine o gli investimenti di portafoglio. Non dovrebbe creare nuovi obblighi o modificare gli obblighi esistenti in materia di protezione degli investimenti, risoluzione delle controversie investitore-Stato e condizioni preferenziali di accesso al mercato, né dovrebbe includere prescrizioni procedurali per l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.

II. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

6. L'accordo dovrebbe includere disposizioni specifiche su questioni quali:

- il miglioramento della trasparenza, della prevedibilità e della coerenza delle misure relative agli investimenti (compresi, tra l'altro, la pubblicazione e la disponibilità online, in un formato che ne renda facile la consultazione, di misure e di informazioni sul quadro giuridico applicabile agli IED, punti d'informazione e la possibilità di presentare osservazioni sui progetti di misure di regolamentazione);
- la razionalizzazione e l'accelerazione di procedure e prescrizioni amministrative e la garanzia di buona governance nelle procedure di autorizzazione (compresi, tra l'altro, procedure amministrative e obblighi in materia di documentazione, l'utilizzo di applicazioni in formato elettronico, termini e periodi per la presentazione e la gestione delle domande, norme di buona governance nel trattamento delle domande, la trasparenza sul pagamento degli oneri, il riesame e il ricorso, tipi di meccanismi di sportello unico, tipi di meccanismi di punto di contatto/mediatore, compresi i rapporti con i portatori di interessi e la prevenzione delle controversie, e il coordinamento tra servizi nazionali);
- il rafforzamento della cooperazione bilaterale sui modi per agevolare gli investimenti e garantire l'attuazione dell'accordo (compresi, tra l'altro, lo sviluppo di capacità volte a migliorare il clima degli investimenti e a contribuire all'attuazione dell'accordo, disposizioni istituzionali per vigilare sulle questioni relative all'attuazione e condividere informazioni e migliori pratiche, come anche meccanismi di mediazione e di risoluzione delle controversie tra Stati);
- il contributo allo sviluppo sostenibile e agli investimenti responsabili (compresi, tra l'altro, la promozione e l'applicazione delle pertinenti norme concordate a livello internazionale in materia di lavoro e ambiente, l'impegno a favore dei pertinenti strumenti di RSI/RBC riconosciuti a livello internazionale e dei relativi orientamenti sul dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento, il dialogo e la cooperazione su questioni di reciproco interesse in materia di lavoro e ambiente connesse agli investimenti e l'attuazione delle principali convenzioni e dei principi fondamentali internazionali per prevenire e combattere il riciclaggio dei proventi, il finanziamento del terrorismo nonché la frode e l'evasione fiscali).